

# AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 6 GROSSETO NORD

## COMITATO DI GESTIONE

DELIBERA N. 68

del 24/09/2018

### OGGETTO:

ATTUAZIONE ART. 7 LEGGE 10/2016 R.T.

CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PRESIDENTE	INNOCENTI GIANCARLO	
VICE PRESIDENTE		GAMBASSI MARIO
SEGRETARIO	BROGI GIORGIO	
COMPONENTE	BIAGINI MASSIMO	
COMPONENTE	BROGIONI SILVANO	
COMPONENTE		CECCARELLI LUCIANO
COMPONENTE	GIANNUZZI SAVELLI JACOPO	
COMPONENTE	MINNAI PIETRO	
COMPONENTE		PECORINI ANDREA
COMPONENTE		

Estremi di approvazione

Seduta del

24/09/18

Verbale N°

15

Premesso che:

L'ATC 6 Grosseto Nord è nella fase di organizzazione appena avviata, in quanto è autonomo nel gestire proprie risorse dal 31/01/18, giorno in cui sono stati trasferiti dal disciolto ATC Grosseto tutti i rapporti attivi e passivi, pertanto sta operando con grande difficoltà (vedi nota inoltrata alla R.T. del 28/03/18) con il primo bilancio di previsione. Tutto ciò, in attuazione di quanto previsto in merito dalla legge regionale n. 3 del 12 Gennaio 1994, dal DPGR 48 R/2017, dalla legge 10/2016, ecc.

In particolare l'art. 7 della legge 10/2016 riporta quanto segue:

1. *Gli ATC provvedono a proprie spese, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla realizzazione di almeno un centro di sosta, così come definito dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Approvazione documento recante "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta "C.d.S."), aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.*
2. *Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori.*
3. *Gli ATC dispongono altresì, con la propria partecipazione economica alle spese, i percorsi finalizzati all'abilitazione come "cacciatore formato" in materia di igiene e sanità, di cui all'allegato A, capo 6, della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2013, n. 910 (Direttive inerenti l'applicazione del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca Delibera G.R. n. 926/2007), di almeno due cacciatori per squadra di caccia al cinghiale e di due cacciatori per distretto di caccia di selezione.*
4. *Ciascun ATC dispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.*
5. *La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.*

Considerato che:

- da una indagine effettuata all'uopo, dalla specifica commissione dell'ATC 6, è emerso che non risultano presenti sul proprio territorio "centri di sosta idonei" finalizzati alla successiva commercializzazione delle carni relative ai capi abbattuti di ungulati ed inoltre che non è possibile predisporre specifici accordi con "centri di lavorazione delle carni o altre destinazioni autorizzate" in quanto nel comprensorio di questo ATC non sono presenti (rif. art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 10/2016).
- ad oggi non sono mai pervenute richieste da parte di associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare come beneficenza alimentare una quota di capi abbattuti, provenienti dalle attività di controllo (rif. art. 7 comma 4) L.10/2016).

Tenendo presente tutto quanto precedentemente premesso e considerato che la realizzazione e la successiva attivazione dei previsti "centri di sosta" comporta un consistente impegno economico a carico dell'ATC (presumibilmente non compatibile con il bilancio e con i vincoli imposti dalla Regione Toscana, come previsti dall'art. 2 comma 4 del DPGR 48 R/2017), in quanto, per la realizzazione ed il successivo utilizzo di detti Centri nel rispetto di tutte le normative vigenti in merito (dal punto di vista edilizio, della sicurezza e sanitarie, ecc.) questo ente deve obbligatoriamente avvalersi di specifici professionisti esterni non avendo, ovviamente, al proprio interno, le necessarie competenze professionali.

Richiamati:

- la legge 10/2016
- la legge n. 3 del 12 Gennaio 1994.
- il DPGR 48 R/2017;
- lo statuto dell'ATC 6 GR Nord;

Con voti espressi nei modi di legge: ALL'UNANIMITA'


DELIBERA:

che tutto quanto sopra riportato forma parte integrante della presente delibera e si ritiene integralmente richiamato;

1. di incaricare la commissione di effettuare, nel più breve tempo possibile, una specifica indagine tra i professionisti abilitati, finalizzata alla individuazione dei costi e delle modalità realizzative di un "centro di sosta", così come previsto dalla già richiamata L.R. 10/2016, nel rispetto di tutte le normative vigenti, alle quali i centri di sosta devono sottostare, riferendo poi al Comitato di Gestione sulla compatibilità di tale realizzazione, compresi i vincoli di cui all'art. 2 del DPGR 48 R/2017.
2. Con la stessa modalità di votazione ed esito di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

IL PRESIDENTE

Innocenti Giancarlo



IL SEGRETARIO

Brogi Giorgio

